

Il controllo sulle fondazioni ai sensi dell'art. 25 c.c.

Autore: Alessandro Biamonte

In: Giurisprudenza commentata

Per consolidato orientamento, le forme di **controllo pubblico** cui l'art. 25 del Codice civile assoggetta le **fondazioni** sono funzionalmente (e restrittivamente) preordinate alla tutela dell'ente, trovando ragione nell'assenza di un controllo interno analogo a quello esercitato nelle associazioni dei membri o da appositi organi a ciò deputati.

Questi poteri dell'autorità amministrativa esercitati ai sensi dell'art. 25 Cod. civ. esprimono non già una funzione di tutela nel merito, o di controllo sulla mera opportunità delle determinazioni o gestionale o di indirizzo, che sarebbero - specie alla luce delle riforme liberalizzatrici del 1997/2000 (art. 13, comma 1, l. 15 maggio 1997, n. 127; art. 1, comma 1, l. 22 giugno 2000, n. 192; d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361) - incompatibili con l'autonomia privata degli enti destinatari; ma piuttosto una **forma di vigilanza**, cioè di **controllo di legittimità** rispetto alla legge funzionale alla salvaguardia dell'interesse interno e istituzionale dell'ente, in rapporto a quanto giustifica la sua esistenza giuridica come tale, cioè alla preservazione del vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore e a suo tempo stimato meritevole di separazione di responsabilità con l'atto di riconoscimento giuridico della ***.

È ammissibile, in siffatta prospettiva, una sollecitazione ab extra diretta all'uso del potere di annullamento, mera segnalazione di terzi, inidonea a veicolare (quasi fosse un rimedio concorrente o alternativo), pretese di definizione di contenziosi in relazione all'interesse immediato e diretto del denunziante (interesse che invece ha la sua ordinaria tutela in giustizia e nelle pertinenti sedi). Ma per essere, se del caso, presa in considerazione occorre pur sempre che si inserisca nel margine di un detto controllo e che non ne ecceda. Pertanto, l'**intervento di annullamento** operato dalla Giunta regionale, pur formalmente ancorato sulla violazione delle disposizioni statutarie sulla composizione degli organi fondazionali, si appalesa in realtà funzionalmente ispirato a un controllo affetto da sviamento allorquando non valuti la conformità rispetto alle finalità istituzionali ma investa contingente convenienza su singoli atti di gestione del personale dipendente, riguardo a una vicenda di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

<https://www.diritto.it/controllo-sulle-fondazioni-ai-sensi-dellart-25-c-c/>